

**Cosa cambia per gli Intermediari assicurativi dal 31-03-2021****1<sup>a</sup> parte**

Nel mese di agosto, l'IVASS ha pubblicato due documenti:

1. **Il provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020** che reca modifiche ai Regolamenti IVASS 23, 24, 38 ed anche ai regolamenti 40 e 41.
2. **Il regolamento n. 45 del 4 agosto 2020** - disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG)

Quello che può sfuggire all'attenzione, oltre alle modifiche previste ai regolamenti IVASS n.40 e 41, è l'importanza del Regolamento 45 sugli obblighi che gli Intermediari dovranno osservare a far data dal 31 marzo 2021, e di questo ci occuperemo in questo scritto (escludendo quelli specifici ai prodotti d'investimento assicurativi).

Per chi fosse interessato, sul sito di AssiWEB, all'indirizzo <https://assiweb.net/news/> sono state inserite due tabelle, liberamente scaricabili così come questo documento, che confrontano i regolamenti 40 e 41 sopra citati con le nuove modifiche.

**La situazione fino al 31 marzo 2021**

Gli obblighi inerenti il POG (Product Governance), che dovrebbe **rafforzare la tutela dell'assicurato** garantendo la rispondenza del prodotto alle esigenze di un target predefinito di clientela sin dalla fase di lancio e design del prodotto stesso, era previsto:

- Dalla DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa  
*Articolo 25 - Requisiti in materia di governo e controllo del prodotto*
- Dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 21.9.2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi  
*Articolo 3 Realizzazione di prodotti assicurativi*
- Dal DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.  
*Art. 121-bis - Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi*  
*Art. 121-ter - Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto*
- Dal REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018  
Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.  
*Art. 34 (Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti)*
- Ed, in particolare, il documento di Eiopa - *Orientamenti preparatori sulle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi.*

In pratica, queste norme stabiliscono che, per ciascun prodotto, le imprese e gli intermediari che partecipano al processo di creazione del prodotto stesso,

- a) individuino un mercato di riferimento,
- b) garantiscano che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso.

Per ciò che concerne gli Intermediari, partecipano al processo di creazione del prodotto quando “... *gli intermediari assicurativi determinino in modo autonomo le caratteristiche essenziali e gli elementi principali di un prodotto assicurativo, **compresa la relativa copertura, le tariffe, i costi, il mercato di riferimento, i diritti di risarcimento e di garanzia, che non sono sostanzialmente modificati dall'impresa di assicurazione che fornisce la copertura per il prodotto assicurativo***”.

Tralasciando questi ultimi soggetti, tutti gli altri Intermediari non possono mai essere identificati come “produttori” dei contratti distribuiti, in quanto non determinano mai, in modo autonomo, “*le caratteristiche essenziali e gli elementi principali di un prodotto assicurativo ...*” come sopra riportato.

Per cui è l'impresa assicurativa (definita produttore o manufacturer), che produce e modifica periodicamente i prodotti assicurativi, che deve tenere conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, e valutare se il prodotto è, o rimanga, coerente con le esigenze del mercato di riferimento, controllando anche la strategia distributiva.

Le Imprese dovranno mettere a disposizione degli intermediari (definiti distributori) tutte le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento individuato.

In ultimo l'IVASS, con una **lettera al mercato in materia di POG**, pubblicata il 4 settembre 2017, si attende che i produttori:

- individuino le informazioni sui prodotti da fornire ai distributori in modo da agevolare gli stessi nel percorso di preparazione agli adempimenti richiesti dalla nuova disciplina;
- pianifichino adeguate modalità di scambio di informazioni con la rete di vendita finalizzate alla predisposizione da parte di quest'ultima di misure adeguate alla distribuzione dei prodotti offerti.

Un esempio: spiegazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del c.c. (quindi una norma prevista dalla legge).

Si è fatto presente alla clientela che la dizione di polizza prevede che detta regola viene applicata “**partita per partita**”, cosa non prevista dalla norma del c.c.?

Ed anche che la clausola “compensazione tra partite”, eventualmente inserita, non risolve detto problema, poiché viene applicata sul quelle che hanno lo stesso tasso od un tasso inferiore.

Se ciò è stato fatto fino ad oggi, lo possono giudicare le figure coinvolte.

### **La situazione dopo il 31 marzo 2021 – il Regolamento IVASS N. 45 del 4 agosto 2020**

“Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private e successive modifiche e integrazioni.”

Come in ogni documento o contratto, la prima cosa da fare è prendere in considerazione le definizioni:

## Art. 2 (Definizioni)

1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

In aggiunta si intende per:

- a) ...;
- b) **“collaborazione orizzontale”**: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o nell'Elenco annesso al Registro di cui all'articolo 116 - *quinquies* del medesimo decreto, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- c) **“contraente”** o **“cliente”**: la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa;
- d) **“intermediario emittente”**: nell'ambito della collaborazione orizzontale, con riferimento al prodotto distribuito, l'intermediario titolare dell'incarico di distribuzione da parte dell'impresa emittente o con la quale abbia rapporti d'affari;
- e) **“intermediario produttore di fatto”**: l'intermediario assicurativo che realizza prodotti assicurativi quando sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2017/2358;
- f) **“intermediario proponente”**: nell'ambito della collaborazione orizzontale, con riferimento al prodotto distribuito, l'intermediario che entra in contatto con il contraente;
- g) ...;
- h) **“soggetto che realizza prodotti assicurativi”** o **“produttore”**:
  - i) l'impresa di assicurazione;
  - ii) l'intermediario produttore di fatto;
- i) **“mercato di riferimento negativo”**: le categorie di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto non può essere distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 30-decies, comma 4, del Codice.

Inoltre, ci è necessario aggiungere due del C.D.A.

- **distributore di prodotti assicurativi**: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione;
- **intermediario assicurativo**: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

A questo punto si pone un problema: quanto deve essere “lungo” uno scritto per essere leggibile?

Due prospettive:

- 1) non molto: basta chiarire i concetti e le eventuali implicazioni per le persone coinvolte;
- 2) occorre invece chiarire in maniera approfondita le norme e le eventuali conseguenze.

Scelgo il punto 1). È inevitabile quindi che siano riportate unicamente le cose più importanti. Vorrà dire che, se qualcuno ritiene di approfondire gli argomenti, me lo chiederà.

### Art. 3 - (Ambito di applicazione), comma 4)

*I produttori e gli intermediari rispettano gli obblighi di cui al presente Regolamento in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto del livello di complessità di ogni prodotto assicurativo e del correlato mercato di riferimento.*

Questo significa che parlare di R.C. inquinamento con un Risk Manager di una azienda può essere più facile dal proporre una polizza della casa ad una persona con la 5<sup>a</sup> elementare.

### Gli intermediari

#### Art. 11 (Meccanismi di distribuzione)

- comunicano al produttore se il prodotto assicurativo è distribuito al di fuori del mercato di riferimento, fermi restando gli obblighi informativi precontrattuali,
- se distribuiscono prodotti commercializzati da imprese di assicurazione, con sede legale in uno Stato membro operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, adottano tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti assicurativi siano distribuiti in conformità al presente regolamento, siano conformi alle norme europee ed italiane e rispondano alle esigenze, alle caratteristiche ed agli obiettivi del mercato di riferimento effettivo individuato.

#### Art. 12 - (Mercato di riferimento effettivo)

- adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti assicurativi che intendono distribuire siano coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato, oltre che con la strategia distributiva individuata dall'impresa di assicurazione.
- identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti, al fine di garantire che gli interessi di questi ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da interessi dell'intermediario.

#### Art. 15 - (Sistemi interni di controllo dell'attività di distribuzione assicurativa degli intermediari di cui al comma 2, lettere a) b) e f), dell'articolo 109 del Codice)

- monitorano i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti, ivi compresa la verifica della correttezza ed efficacia dei meccanismi distributivi;
- evidenziano eventuali criticità derivanti dal monitoraggio;
- assicurano la completezza dei flussi informativi previsti dalla normativa.

#### Art. 16 - (Rapporti di collaborazione)

Gli Agenti ed i Broker che si servono di collaboratori iscritti alla sez. e) del RUI:

- a) forniscono loro le informazioni relative al mercato di riferimento e alla strategia distributiva adottata dal produttore o dall'intermediario;
  - b) individuano le modalità di ricezione delle informazioni acquisite
  - c) dette regole valgono anche se operanti all'interno dei locali di cui gli intermediari si avvalgono;
  - d) verificano che l'attività di distribuzione sia coerente con il mercato di riferimento e con la strategia di distribuzione adottata dal produttore e dall'intermediario.
- Le stesse regole valgono quando gli Agenti ed i Broker distribuiscono i prodotti assicurativi tramite gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario medesimo.

## **I Distributori:**

### **Art. 11 (Meccanismi di distribuzione)**

- conoscono i prodotti distribuiti,
- valutano la compatibilità con le esigenze e le richieste del cliente,
- distribuiscono il prodotto ai clienti rientranti nel mercato di riferimento,
- fanno in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell'interesse del cliente,
- acquisiscono dal contraente e, con riferimento alle polizze collettive, dall'aderente tutte le informazioni necessarie per valutarne l'appartenenza al mercato di riferimento o al mercato di riferimento negativo,
- adottano procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore. A tal fine effettua verifiche periodicamente,
- non distribuiscono prodotti assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo individuato dal produttore,
- possono distribuire prodotti assicurativi a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, siano adeguati.

#### **Nella puntata della settimana prossima parleremo:**

- della interazione tra Compagnie, Distributori ed Intermediari
- degli obblighi per le Compagnie (sempre in riferimento agli Intermediari e Distributori)
- della Collaborazione orizzontale tra Intermediari